



ORDINANZA MUNICIPALE

SUI PICCIONI

Risoluzione municipale n. 61 del 16 gennaio 2001.

IL MUNICIPIO DI CHIASSO, richiamati gli articoli 107 lett. b) e c) LOC, 24 e 25 RA-LOC

ordina:

1. La presente ordinanza persegue lo scopo di tutelare la salute dei cittadini dal diffondersi di malattie virali trasmesse all'uomo dai piccioni, tramite un controllo sulla popolazione degli stessi.
Essa intende altresì tutelare le proprietà pubbliche e private dalle conseguenze di una colonia eccessivamente numerosa di piccioni.
2. La presente ordinanza è applicabile in tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Chiasso.
3. Il Municipio provvede alla messa in opera di piccionaie pubbliche sul territorio comunale, dove i piccioni vengono nutriti con mangimi adeguati.
4. Il foraggiamento dei piccioni è vietato, se non in prossimità delle piccionaie.
Sono esclusi dal divieto gli allevamenti privati.
5. Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa ai sensi degli art. 145 e segg. LOC.
6. La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

Claudio Moro



il Segretario:

Umberto Balzaretto

Publicata all'albo comunale dal 22 gennaio al 5 febbraio 2001.